



COMUNE DI MALEO

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2010

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto del Canone

Articolo 3 – Soggetti Attivi e Passivi

Articolo 4 – Modalità per la Richiesta e il Rilascio di Concessioni ed Autorizzazioni e Competenza della Gestione Amministrativa degli Atti Relativi al canone

Articolo 5 – Revoca o Sospensione di Concessioni o Autorizzazioni

Articolo 6 – Occupazioni Permanenti e Temporanee

Articolo 7 – Occupazioni Permanenti e Passi Carrabili. Disciplina della Tariffa

Articolo 8 – Occupazioni Temporanee. Disciplina della Tariffa

Articolo 9 – Occupazioni del Sottosuolo e Soprassuolo

Articolo 10 – Occupazioni del Sottosuolo e Soprassuolo. Disciplina della Tariffa

Articolo 11 – Distributori di Carburante

Articolo 12 – Esenzioni

Articolo 13 – Occupazioni Permanenti. Denuncia e Versamento del Canone

Articolo 14 – Occupazione Temporanee. Denuncia e Versamento del Canone

Articolo 15 – Accertamenti, Rimborsi e Riscossione Coattiva del canone

Articolo 16 – Sanzioni

Articolo 17 – Abrogazioni Disposizioni Regolamentari e Entrata in Vigore

Allegato “A” – Tabella di cui all’Articolo 6 comma 2

ARTICOLO 1

(Oggetto del Regolamento)

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo n° 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

(Oggetto del canone)

- 1) Sono soggette al canone le seguenti occupazioni:
 - di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al punto precedente, con esclusione di balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
 - di spazi sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 2) Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di strade, **marciapiedi** o aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio **ai sensi dell'articolo 825 del Codice Civile**.
- 3) Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
- 4) Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ARTICOLO 3

(Soggetti attivi e passivi)

- 1) Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
- 2) Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche se abusiva, il canone è dovuto dal soggetto titolare della concessione o dall'occupante abusivo.
- 3) **Il Proprietario delle cose che insistono sull'area occupata è obbligato solidale al pagamento del canone al pari del reale utilizzatore dell'area. Stessa regola vale per coloro che commissionano a terzi l'esecuzione di opere o di servizi per la cui esecuzione necessita occupare spazio pubblico.**

ARTICOLO 4

(Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e competenza della gestione amministrativa degli atti relativi al canone)

- 1) Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente articolo 2 i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
- 2) Le richieste per ottenere i titoli di cui al comma precedente devono essere presentate all'Ufficio Polizia Locale che provvede all'istruttoria delle pratiche e al successivo rilascio o diniego delle concessioni o autorizzazioni. Detto Ufficio, per facilitare l'inoltro delle istanze, predispone idonea modulistica da porre a disposizione degli utenti.
- 3) Per il rilascio, la sospensione e la revoca delle concessioni o autorizzazioni di cui ai commi precedenti, oltre alle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applicano le modalità contenute nel Titolo II, Sezione IV del Regolamento di Polizia Urbana.
- 4) Il Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Locale è altresì competente all'emanazione di tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa del canone, compresi gli atti di accertamento sanzionatorio di cui ai successivi articoli 15 e 16. Detto Funzionario dovrà altresì relazionare semestralmente all'Ufficio Tributi del Comune in merito agli introiti derivanti dall'esazione del canone e delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento.

- 5) La richiesta di autorizzazione potrà essere inoltrata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata. Dovrà contenere, a pena improcedibilità, i seguenti dati essenziali:
 - Dati anagrafici completi del richiedente compreso il codice fiscale;
 - L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti il suolo la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - La misura, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire con indicazione se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento suolo pubblico di un manufatto;
 - La ricevuta del versamento del deposito cauzionale quanto previsto ai sensi del successivo comma 9.
- 6) Per praticità di comunicazione, qualora l'interessato ne sia in possesso, nella richiesta dovranno essere dichiarati un recapito telefonico, un recapito fax e indirizzo di posta elettronica (certificata o non certificata) del richiedente.
- 7) In caso di occupazione complessa dovrà essere allegata alla richiesta idonea planimetria che individui in modo puntuale l'occupazione;
- 8) In caso l'occupazione comporti la chiusura di strade, piazze, vicoli, ecc. o l'istituzione di divieti di sosta il richiedente dovrà farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione. In caso di cantieri stradali complessi il richiedente dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione una proposta di disciplina straordinaria della viabilità;
- 9) Il Funzionario Responsabile del Servizio può individuare con propria Ordinanza casi per cui il rilascio dell'autorizzazione o della concessione sia subordinata al versamento di un deposito cauzionale. Nell'emissione del provvedimento di istituzione del deposito cauzione verranno stabilite le modalità di graduazione, le motivazioni per cui è richiesto e le modalità di versamento. La previsione del deposito cauzionale dovrà sempre essere inserita in caso l'occupazione consista nella modifica dell'area pubblica occupata e in caso di concessione in uso della segnaletica ai sensi del successivo comma 16.
- 10) Al rilascio delle occupazioni di spazi e aree pubbliche non si applica mai l'istituto del silenzio assenso;
- 11) Qualora, da un primo esame preliminare, emerga che la richiesta sia priva degli elementi essenziali o degli allegati previsti l'Ufficio competente invita il richiedente ad integrare la pratica entro un termine massimo di 15 giorni. La richiesta di integrazione sospende i termini di valutazione della pratica. La mancata integrazione comporta l'archiviazione della pratica;
- 12) Il rilascio delle autorizzazioni comporta sempre il pagamento dei diritti di segreteria ammontanti in € 1,00;
- 13) In caso di occupazioni complesse per cui il Funzionario ritenga necessario eseguire un sopralluogo presso il luogo in cui si effettuerà l'occupazione il richiedente dovrà rimborsare le spese del sopralluogo che si quantificano in via forfetaria in € 10,00;
- 14) I diritti di segreteria e le spese di cui al precedente comma 13 verranno conteggiati nell'ammontare complessivo del canone da versare a favore del Comune.
- 15) Nell'autorizzazione o concessione verranno indicate altresì tutte le prescrizioni a cui il concessionario dovrà attenersi obbligatoriamente ai fini della realizzazione dell'occupazione;
- 16) In sede di presentazione della richiesta di autorizzazione o concessione è possibile richiedere altresì la concessione in uso di eventuale segnaletica utile per la temporanea variazione della disciplina della circolazione. Per avvalersi di tale facoltà il richiedente dovrà espressamente indicarlo nell'istanza. Per ogni cartello concesso in uso è previsto il versamento di un canone di utilizzo pari a € 2,00 da corrispondere per ogni settimana o frazione della stessa.
- 17) La concessione in uso dei cartelli di cui al punto precedente non è mai atto dovuto e dovrà essere, di volta in volta, valutata in base alla disponibilità di segnaletica a magazzino. Le Imprese, anche individuali, che effettuano per caratteristica della propria professione lavori per cui necessita generalmente l'utilizzo di segnaletica non possono avvalersi della concessione in parola (alcuni esempi: Ditte di Trasloco, Imprese che svolgono cantieri stradali, ecc.).

ARTICOLO 5

(Revoca o sospensione di concessioni o autorizzazioni)

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni di cui al precedente articolo 4 possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e in tutti i casi di pubblico interesse.
- 2) La revoca o la sospensione delle concessioni o autorizzazioni non dà diritto ad avanzare alcuna pretesa o risarcimento fatto salvo il diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo e limitatamente alla quota riferita al periodo successivo a quello in cui ha avuto luogo la revoca stessa.

- 3) La revoca delle concessioni e delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio dopo la seconda sospensione emessa ai sensi dell'articolo 14 comma 3.

ARTICOLO 6

(Occupazioni permanenti e temporanee)

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone e per la sua determinazione le occupazioni di cui al presente Regolamento si distinguono in:
 - a) **PERMANENTI:** Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore a un anno indipendentemente dal fatto che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) **TEMPORANEE:** Sono temporanee le occupazioni di cui al precedente punto a) aventi durata inferiore a un anno.
- 2) Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree indicate nell'articolo 2 sono classificate in due categorie. L'elenco di classificazione è allegato al presente Regolamento.
- 3) Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si dà luogo all'applicazione del canone alle occupazioni quando le stesse siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 4) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
- 5) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, roulottes o simili e carri attrezzi dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..
- 6) Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) In ogni caso, indipendentemente dal tipo di occupazione e dalle tariffe ad essa applicabile, il canone complessivo non può mai essere inferiore a 5,00 Euro.
- 8) Indipendentemente dal tipo di occupazione e dalle tariffe ad essa applicabile l'Ufficio di cui al precedente articolo 4 deve praticare l'arrotondamento alla soglia dell'Euro per difetto o per eccesso secondo le seguenti modalità: in caso di centesimi tra 1 e centesimi 49 arrotondamento all'Euro inferiore in caso di centesimi tra 50 e 99 arrotondamento all'Euro superiore. L'arrotondamento si applica anche nel calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma del presente Regolamento.
- 9) **Per le occupazioni effettuate in caso di eventi calamitosi di particolare gravità le occupazioni contemplate dal presente Regolamento possono, con provvedimento espresso della Giunta Comunale, essere esentate dal pagamento del canone.**
- 10) **Il concessionario può rinunciare all'occupazione inoltrando apposita comunicazione al Comune. Se la comunicazione ha luogo prima della decorrenza della concessione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo (articolo 4 commi 12 e 13).**

ARTICOLO 7

(Occupazioni permanenti e passi carrabili. Disciplina delle Tariffe)

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a un terzo.
- 2) Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente articolo 2, la tariffa è pari al 30% di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
- 3) Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50%. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerati passi carrabili quei manufatti generalmente costituiti da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tariffa da assoggettare al canone dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone si applica anche a quei passi carrabili privi di cartello previsto dall'articolo 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

- 4) La Giunta Comunale con propria deliberazione, da adottare contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali, può aumentare la percentuale di riduzione prevista dal precedente comma 3 fino al 70%.
- 5) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 3, non superiore a 9 metri lineari. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
- 6) I proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale (così detti accessi a raso) sono esentati dal pagamento del canone.
- 7) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e dei passi carrabili, compatibilmente con le esigenze di viabilità stradale, può, previa adozione di apposita ordinanza, vietare la sosta a tutti o a particolari categorie di veicoli sull'area al lato opposto degli accessi o passi carrabili medesimi sempre che sia oggettivamente provata dal richiedente l'effettiva utilità dell'occupazione. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso o passo carrabile. Nei casi previsti dal presente comma il richiedente è tenuto, oltre al pagamento del canone calcolato con le modalità di cui al precedente comma 3, alla messa in opera, a propria cura e spese, della segnaletica (verticale e/o orizzontale) necessaria per dare attuazione al divieto. La concessione di cui al presente comma non è mai soggetta a silenzio assenso e deve essere valutata privilegiando l'interesse pubblico, pertanto il richiedente dovrà provare l'effettiva impossibilità di utilizzo dell'accesso o del passo carrabile in presenza di veicoli in sosta sul lato opposto degli stessi. E' altresì condizione indispensabile per il rilascio della concessione in parola che l'accesso o il passo carrabile siano a norma con le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e del Regolamento Edilizio Comunale.

ARTICOLO 8

(Occupazioni temporanee. Disciplina delle Tariffe)

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 6 comma 2, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione o autorizzazione.
- 2) Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base al tariffario deliberato dal Comune ai sensi dell'articolo 6. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
- 3) Nel calcolo delle tariffe da applicare per le occupazioni temporanee si da luogo all'applicazione delle seguenti riduzioni:
 - In caso di occupazione di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 25%;
 - Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta a un terzo;
 - Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
 - Per le occupazioni poste in essere da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte del 20%. In caso gli operatori di cui al presente punto aderiscano, in tutto o in parte, ad una convenzione a tariffa ridotta la percentuale di riduzione è aumentato al 25%;
 - Per le occupazioni poste in essere dai pubblici esercizi le tariffe sono ridotte del 50%;
 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, roulottes o simili e carri attrezzi dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte del 90%;
 - Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 80%;
 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta del 80%;
 - Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, che si verificano con carattere ricorrente il Comune può disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta. La percentuale di riduzione prevista dal presente punto può variare tra un minimo del 20% e un massimo del 90% a seconda dei singoli casi. Ai fini della graduazione della percentuale di riduzione il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale provvede, con propria determinazione, alla identificazione dei singoli casi a cui associare le relative percentuali. Detto Funzionario è altresì titolare del potere di stipula delle convenzioni. L'attivazione della procedura di convenzione avviene esclusivamente su richiesta degli interessati. Nell'atto di convenzione dovrà essere indicato obbligatoriamente il termine di durata e le cause di decadenza della stessa. Ogni altra indicazione sarà frutto della contrattazione tra le parti.

- 4) In caso di svolgimento di lavori autorizzati ai sensi dell'articolo 4 per cui si valuti indispensabile la necessità di interrompere, del tutto o in parte, il transito veicolare lungo una via pubblica o comunque di pubblico transito il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento, oltre del canone dovuto per l'effettiva occupazione dell'area in cui si svolgono i lavori, di una quota forfettaria stabilita dalla Giunta Comunale in ragione di ogni ora di chiusura della via al pubblico transito. Tale quota oraria non potrà essere inferiore a € 10,00.
- 5) **Nel caso in cui sede di rilascio di autorizzazione il Funzionario Responsabile disponga, per motivi di tutela della sicurezza stradale, l'istituzione del divieto di sosta sul lato opposto della strada (via, vicolo, viale, ecc.) ove avviene l'occupazione il concessionario è tenuto anche al pagamento di detta area da calcolarsi moltiplicando la lunghezza dell'area di divieto per la profondità di un metro lineare convenzionale.**

ARTICOLO 9

(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo)

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate alle tariffe calcolate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 10.
- 2) Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ARTICOLO 10

(Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina delle tariffe)

- 1) Il canone per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2) Il canone va determinato in base alle tariffe approvate dal Comune ai sensi dell'articolo 6.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
- 4) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfetaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - Viene applicato il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - Il canone base è aumentato del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone va maggiorato nelle seguenti misure percentuali: **a)** occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30% **b)** occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50% **c)** occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100%.
- 5) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 63 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo n° 446 del 15/12/1997. Il numero degli utenti di pubblici servizi da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo è quello risultante alla data del **31 Dicembre dell'anno precedente**.
- 6) **Nel mese di Gennaio di ciascun anno è inviata apposita comunicazione alle Aziende di erogazione di pubblici servizi circa le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.**

ARTICOLO 11

(Distributori di carburante)

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
- 2) Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. La classificazione delle aree avviene ai sensi del precedente articolo 6 comma 2.

- 3) Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei, anche se di differente capacità, raccordati fra loro il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 4) Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 12 **(Esenzioni)**

- 1) Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati di cui all'articolo 87 comma 1 lettera c del D.P.R. 917 del 22/12/1986 aventi esclusivamente finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione di cui al presente punto si applica se le occupazioni sono effettuate per finalità non commerciali;
 - b) Le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - c) Le tabelle delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle e i **segnali** che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità anche se di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - d) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché i veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - e) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli. Sono fatti salvi i casi di istituzione di parcheggi e zone per cui la sosta è soggetta a pagamento;
 - f) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - g) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - h) Gli accessi carrabili e le strutture appositamente costruite e destinate per facilitare l'ingresso a soggetti portatori di handicap;
 - i) Le occupazioni permanenti con veicoli adibiti a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
 - j) Le occupazioni esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. **Nel periodo elettorale l'esenzione si estende anche alle occupazioni superiori a 10 metri quadrati;**
 - k) Le occupazioni, anche effettuate da soggetti privati, che si verificano in particolari occasioni o eventi patrocinati/i dall'Amministrazione Comunale sempre che nell'atto che sancisce il patrocinio sia espressamente indicata l'esenzione dal pagamento del canone;
 - l) **Le Associazioni Malerine di volontariato. In tale caso dovrà essere depositato, se richiesto dal Funzionario, lo statuto.**

ARTICOLO 13 **(Occupazione permanenti. Denuncia e versamento del canone)**

- 1) Per le occupazioni permanenti contemplate dal presente Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, devono presentare all'Ufficio Polizia Locale apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione o autorizzazione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di Dicembre. La denuncia va effettuata utilizzando in via prioritaria gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Polizia Locale e dallo stesso messi a disposizione. Chiunque effettui la denuncia utilizzando altro modello dovrà, obbligatoriamente, indicare tutti gli elementi essenziali successivamente indicati al comma 2.
- 2) Le denunce di cui al comma 1 dovranno contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) dati identificativi dell'occupante:** Indicare dati anagrafici e codice fiscale, o partita I.V.A. in caso di Società, del dichiarante. In caso di Società il dichiarante sarà un socio o legale rappresentante che provvederà alla indicazione dei propri dati anagrafici con l'indicazione della Sua carica. In caso l'occupazione comporti più persone o Società la denuncia potrà essere presentata da un singolo occupante in nome e per conto dei comunitari oppure singolarmente da ogni occupante con l'indicazione della metratura ad esso addebitabile. In caso l'occupazione riguardi un condominio i dati identificativi del denunciante saranno quelli dall'Amministratore.
- b) estremi identificativi dell'atto di concessione o autorizzazione.**
- c) dimensione della superficie occupata:** essa dovrà essere espressa, a seconda dei casi, in metri lineari o metri quadrati. Per i serbatoi dei distributori di carburante dovrà essere indicata la capacità dei serbatoi stessi.
- d) individuazione precisa dell'occupazione:** Via, viale, strada, piazza (compresi i relativi numeri civici) o altro luogo da individuare con precisione anche a mezzo di rappresentazioni grafiche o planimetriche.
- e) categoria dell'area su cui insiste l'occupazione.**
- 3) La denuncia di cui al comma 1 potrà contenere altresì l'indicazione della tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto già calcolato dall'occupante. Nel caso in cui l'occupante non indichi tali dati, l'importo dovuto verrà calcolato dall'Ufficio Polizia Locale, il quale emetterà avviso di iscrizione a ruolo assegnando il termine di 30 giorni, dall'emissione dell'avviso, per effettuare il versamento.
 - 4) Relativamente a quanto indicato al comma 3 qualora l'occupante calcoli autonomamente la tariffa da versare all'atto della presentazione della denuncia dovrà allegare copia dell'avvenuto versamento del canone. Diversamente, se la tariffa viene calcolata d'Ufficio, nell'avviso di iscrizione a ruolo saranno addebitate per la prima volta le spese di istruttoria calcolate in via forfetaria nella misura di Euro 10,00.
 - 5) Nel caso di subentro ad altro concessionario per atto tra vivi il subentrante deve presentare al Comune la denuncia di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla data effettiva dell'avvenuto subentro. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali indicati al comma 2. Il subentrante è tenuto al pagamento del canone di occupazione a partire dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Per l'annualità in corso all'atto dell'avvenuto subentro il pagamento del canone spetta a colui che era titolare della concessione o autorizzazione alla data del 1 Gennaio fatto salvo ogni diritto di rivalsa del cedente verso il subentrante secondo le modalità previste dal Codice Civile. Presso l'Ufficio Polizia Locale sarà possibile reperire l'apposita modulistica per gli adempimenti di cui al presente comma.
 - 6) Nel caso di cui al comma precedente l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo di pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 Dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, di apposita comunicazione dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione di cui al presente comma non comporta a carico dell'originario concessionario l'obbligo del pagamento del canone nell'ipotesi in cui il subentrante abbia presentato, nei modi e nei termini regolamentari, l'apposita denuncia di subentro.
 - 7) Nel caso di subentro ad altro concessionario per causa di morte gli eredi subentranti, o uno di essi, provvederanno entro 30 giorni dalla definizione della pratica di successione ad inoltrare apposita denuncia dell'avvenuto subentro. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali indicati al comma 2. Presso l'Ufficio Polizia Locale sarà possibile reperire l'apposita modulistica per gli adempimenti di cui al presente comma.
 - 8) L'obbligo di denuncia di cui ai commi precedenti non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino maggiore o minore ammontare del canone.
 - 9) In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento del canone, per ogni anno successivo a quello della denuncia, deve essere effettuato entro il 31 Marzo. Tale termine si applica per tutte le occupazioni relative al suolo, sottosuolo o soprassuolo, con l'esclusione di quelle contemplate dall'articolo 10 comma 5 per cui il termine è fissato nella data del 30 Aprile di ogni anno.
 - 10) Il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione mediante versamento a mezzo di conto corrente postale al Comune di Maleo. Diverse forme di versamento potranno essere stabilite con Delibera della Giunta Comunale tenendo conto che è sempre vietato l'incasso diretto delle somme dovute ai sensi del presente articolo direttamente a mani di dipendenti comunali, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14 comma 5).
 - 11) In via eccezionale la Giunta Comunale, con propria delibera motivata, può variare il termine di scadenza previsto dal precedente comma 9 relativamente all'annualità in corso. Dell'avvenuta variazione della data di scadenza del versamento dovrà essere data ampia pubblicità alla cittadinanza con le modalità che si riterranno più adeguate.

ARTICOLO 14

(Occupazione temporanee. Denuncia e versamento del canone)

- 1) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi entro il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime oppure entro il termine indicato nell'atto di concessione o autorizzazione.
- 2) Per le occupazioni temporanee per cui non è previsto alcun rilascio di concessione o autorizzazione il pagamento del canone può essere effettuato senza la compilazione del modulo di denuncia mediante versamento diretto ed entro il termine massimo corrispondente alla data di inizio dell'occupazione medesima.
- 3) Il mancato versamento del canone comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione fino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.
- 4) Il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, salvo il caso di pagamento rateale previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale al Comune di Maleo. Diverse forme di versamento potranno essere stabilite con Delibera della Giunta Comunale.
- 5) Solo in casi eccezionali è possibile effettuare il versamento direttamente a mani dei dipendenti comunali e precisamente:
 - In occasione del mercato settimanale relativamente agli operatori spuntisti;
 - In occasione dello svolgimento di fiere mercato o di altre simili manifestazioni comprese quelle riferite allo spettacolo viaggiante;
 - Nei casi di assegnazione temporanea a operatori commerciali dei posteggi isolati di cui all'allegato B della Delibera di Giunta n° 137 del 15/09/2001.

ARTICOLO 15

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone)

- 1) Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base degli elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dal Comune e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento, con le modalità di cui all'articolo 13 comma 10, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2) Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone da versare, le sanzioni, gli interessi moratori, il termine di 60 giorni per il pagamento e le modalità di ricorso.
- 3) Il Comune provvede altresì ad emettere avviso di accertamento nei casi di tardivo, parziale o omesso versamento del canone secondo le modalità di cui al comma precedente. Nel caso il tardivo, mancato o omesso versamento riguardi più anni l'avviso dovrà essere notificato separatamente per ciascun anno di riferimento.
- 4) Gli avvisi di accertamento, di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere notificati, anche a mezzo posta, al concessionario a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.
- 5) L'Ufficio competente a ricevere le denunce può invitare il contribuente a presentarsi presso i propri sportelli per l'eventuale correzione o integrazione di quelle denunce che palesemente risultano prive o riportano inesatti alcuni elementi essenziali (es. mancata identificazione del codice fiscale o partita IVA, incompleti dati anagrafici, mancata indicazione della ragione sociale di una società, ecc).
- 6) La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n° 112 del 13/04/1999 e **ss.mm.ii.** in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
- 7) I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
- 8) Gli avvisi di accertamento e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza del Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Locale.
- 9) Contro gli avvisi di accertamento previsti dal presente articolo è ammesso ricorso al Giudice di Pace di Codogno entro 60 giorni dalla loro notifica. Il contribuente ha altresì facoltà di richiedere, sempre 60 giorni dalla notifica, istanza di revisione gerarchica contro gli avvisi di accertamento e i dinieghi dei rimborsi indirizzata al **Segretario Comunale**, allegando all'occorrenza documentazione utile alla valutazione del gravame. Il **Segretario Comunale** decide sull'istanza entro **180** giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale del Comune emettendo dispositivo motivato di rigetto o accoglimento dell'istanza stessa. In caso di

rigetto dell'istanza il **Segretario Comunale** ingiunge il pagamento della somma dovuta maggiorata delle spese di istruttoria della pratica e notifica dell'atto. Il dispositivo del **Segretario Comunale** è atto definitivo. Contro il provvedimento di revisione è ammesso ulteriore ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace di Codogno. Non è ammesso presentare congiuntamente ricorso gerarchico e all'Autorità Giudiziaria.

- 10) In assenza della presentazione di ricorso o istanza di revisione, l'avviso di accertamento emanato dal Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Locale è atto definitivo trascorsi 60 giorni dall'avvenuta notifica.

ARTICOLO 16 (Sanzioni)

- 1) Alle occupazioni abusive, sia temporanee che permanenti, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%.
- 2) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni e dell'indennità di cui al comma precedente si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate, salvo diversa prova debitamente documentata e motivata, dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale.
- 3) Per le occupazioni abusive, oltre all'indennità di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) **Omessa presentazione della denuncia:** sanzione pecuniaria pari all'ammontare della somma del canone dovuto più l'indennità prevista dal comma 1 maggiorata del 50%;
- b) **Presentazione di denuncia infedele:** sanzione pecuniaria pari all'ammontare della somma del canone dovuto più l'indennità prevista dal comma 1 maggiorata del 25%.

Alle sanzioni previste dal presente comma si applica la riduzione a $\frac{1}{4}$ dell'ammontare della sanzione stessa in caso di accertamento con adesione del contribuente.

- 4) Nei casi di tardivo versamento si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) **Tardivo versamento del canone in un periodo compreso tra la data di scadenza e quella dell'effettivo versamento non superiore a 30 giorni:** 10% del canone dovuto con un minimo di 5,00 Euro;
 - b) **Tardivo versamento del canone in un periodo compreso tra la data di scadenza e quella dell'effettivo versamento superiore a 30 giorni ma inferiore o pari a 120 giorni:** 20% del canone dovuto con un minimo di 8,00 Euro;
 - c) **Tardivo versamento del canone in un periodo compreso tra la data di scadenza e quella dell'effettivo versamento superiore a 120 giorni:** 30% del canone dovuto con un minimo di 8,00 Euro.
- 5) Nei casi previsti dal precedente comma 4, prima comunque dell'avvenuto accertamento da parte dei Pubblici Ufficiali identificati nel successivo comma 9, qualora il contribuente si accorga della violazione commessa e provveda ad effettuare il versamento in ravvedimento esso potrà evitare l'emissione dell'avviso di accertamento versando, oltre all'ammontare del canone dovuto, una maggiorazione pari a $\frac{1}{3}$ della sanzione prevista caso per caso.
- 6) Nei casi di omesso o parziale versamento del canone si applica la seguente sanzione pecuniaria:
 - a) **Omesso versamento:** nel presente caso l'avviso di accertamento conterrà l'obbligo di pagamento del canone evaso maggiorato del 40% con una maggiorazione minima di 10,00 Euro;
 - b) **Parziale versamento:** nel presente caso l'avviso di accertamento conterrà l'obbligo di pagamento della parte di canone non versato maggiorato del 40% con una maggiorazione minima di 8,00 Euro.
- 6) Nei casi previsti dal precedente comma 6, prima comunque dell'avvenuto accertamento da parte dei Pubblici Ufficiali identificati nel successivo comma 9, qualora il contribuente si accorga della violazione commessa e provveda ad effettuare il versamento in ravvedimento esso potrà evitare l'emissione dell'avviso di accertamento versando, oltre all'ammontare del canone dovuto, una maggiorazione pari a $\frac{1}{3}$ della sanzione prevista.
- 7) Nel caso di errori e/o omissioni che non incidono sull'ammontare del canone si applica le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) **Tardiva presentazione della denuncia a fronte di versamento eseguito:** da 30,00 a Euro 300,00 Euro;
 - b) **Inesatta o incompleta indicazione degli elementi essenziali della denuncia di cui all'articolo 13 comma 2:** da 25,00 a Euro 100,00 Euro;
 - c) **Mancata presentazione di denuncia originaria o di variazione a fronte di versamento effettuato:** da 50,00 a Euro 300,00 Euro;
 - d) **Per omessa o errata indicazione nella denuncia di dati a fronte di versamenti eseguiti:** da Euro 25,00 a Euro 100,00;
 - e) **Versamenti che non contengono elementi identificativi del soggetto pagante e/o della imputazione della somma versata:** da Euro 25,00 a Euro 250,00;

- f) **Omessa denuncia di subingresso ai sensi dell'articolo 13 commi 5, 6, e 7 a fronte di versamento non eseguito: da 100,00 a Euro 500,00.**
- 8) Nei casi previsti dal precedente articolo 7 il Funzionario che emette l'avviso di accertamento quantifica l'ammontare della sanzione in ragione del doppio del minimo o del terzo del massimo edittale a seconda se l'una o l'altra ipotesi è più favorevole al contribuente. **Il Segretario Comunale** che decide sull'istanza di revisione può comminare la sanzione quantificandola tra il minimo e il massimo edittale.
 - 9) Sono competenti all'accertamento delle violazioni di cui al presente Regolamento i Pubblici Ufficiali appartenenti alla Polizia Locale, il personale dell'Ufficio Ragioneria/Tributi del Comune o l'eventuale Ditta privata incaricata dal Comune i quali inoltrano rapporto al Funzionario Responsabile dell'Area Polizia Locale per l'emissione dell'avviso di accertamento da notificare al contribuente. Nei casi in cui il predetto Funzionario Responsabile accerti personalmente le violazioni provvede senza indugio all'emissione dell'avviso di accertamento da notificare al contribuente.
 - 10) L'ammontare del totale dovuto dal contribuente previsto da ogni singolo avviso di accertamento deve contenere eventuali spese di notifica e procedimento sostenute dall'Amministrazione Comunale.
 - 11) Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo e alle sanzioni accessorie previste dal Regolamento sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada o da altra disposizione legislativa o regolamentare.
 - 12) **Nei soli casi previsti dal comma 3, prima di emettere la sanzione pecuniaria, il Funzionario Responsabile avvia la procedura per tentare il pagamento con adesione del contribuente che permette la riduzione delle sanzioni di $\frac{1}{4}$ rispetto al loro ammontare. La riduzione non si applica all'indennità di cui al comma 1. La procedura di adesione si attiva mediante invio di un invito scritto con cui si avvisa il contribuente della facoltà a Lui concessa a fronte dell'accertamento in esame e assegnando un termine per il pagamento della sanzione in forma agevolata. In caso di adesione del contribuente non è più ammesso allo stesso di proporre alcun tipo di ricorso.**
 - 13) **Nell'accertamento delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applica il principio enunciato al precedente articolo 3 comma 3.**

ARTICOLO 17

(Abrogazioni disposizioni regolamentari e entrata in vigore)

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il **01 Gennaio 2011**.
- 2) Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento approvato con Delibera C.C. n° 64 del 06/11/2008 nonché **ogni altro provvedimento contrario a quanto contenuto nel presente Regolamento.**

ALLEGATO "A"

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 2

DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
Via Ada Negri	Prima
Via Alcide De Gasperi	Prima
Via Alessandro Manzoni	Prima
Via Belvedere	Seconda
Via Borgonuovo	Prima
Via Boschettino	Seconda
Vicolo Breda	Seconda
Via Breda	Seconda
Via Cipelli	Prima
Via Corazzina	Seconda
Frazione Casenuove	Seconda
Via Cavour	Prima
Via Colombina	Prima
Vicolo Colombina I	Seconda
Vicolo Colombina II	Seconda
Via Colombo	Prima
Via Dante	Prima
Via Dalai Lama	Prima
Via De Amicis	Prima
Viale Della Stazione	Prima
Via Domenico Bravi	Prima
Via Don Primo Mazzolari	Prima
Via Fadini Luigi	Prima
Via Fermi	Prima
Via Fiorenzuola	Prima
Vicolo Fulcheria	Seconda
Via Galileo Galilei	Prima
Via Garibaldi	Prima
Via Geroli Rosolino	Prima
Via Ghandhi	Prima
Via Grandi	Prima
Via Grazia Deledda	Prima
Via Grignani Emilio e Olga	Prima
Viale Italia	Prima
Via Iseo	Prima
Via Madre Teresa di Calcutta	Prima
Via I° Maggio	Prima
Via Marconi	Prima
Via Mettei	Prima
Piazza IV Novembre	Prima
Via Ospedale Corazza	Prima
Via Lago Gerondo	Prima
Via Leonardo Da Vinci	Prima
Via Manfredi	Prima
Strada Mantovana	Prima
Viale Martiri della Libertà	Prima
Via Montale	Prima
Via Monte Vioz	Prima
Viale Papa Giovanni XXIII°	Prima
Viale Paolo VI°	Prima
Via Pertini Sandro	Prima
Strada Provinciale 27	Prima
Vicolo Rialto	Seconda
Via Roma	Prima
Via San Francesco	Prima

TABELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 6 COMMA 2 (segue)

DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
Via Trabattoni	Prima
Via Trecchi	Prima
Via Trento	Prima
Via Trieste	Prima
Villaggio Trivulzio	Seconda
Via Vaccari	Prima
Via Verdi	Prima
Via Vittorio Emanuele II°	Prima
Via Volta	Prima
Piazza XXV Aprile	Prima
Cascine Rurali	Seconda

La presente tabella potrà essere aggiornata in caso di costruzione di nuove Vie, Piazza, Vicoli, ecc. Ogni altra Via ultimata prima dell'aggiornamento della presente tabella si intende temporaneamente considerata in categoria seconda.